

(N. 2672)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 30 ottobre 1952
(V. Stampato N. 520-208) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 NOVEMBRE 1952

Ratifica del decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134, concernente istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
22 GENNAIO 1947, N. 134

*Istituzione di un fondo destinato ad integrare
il trattamento di quiescenza del personale te-
lefonico statale.*

Art. 1.

Le somme destinate all'Unione Pubblicità Italiana (U.P.I.) ai sensi dell'articolo unico del regio decreto 17 novembre 1938, n. 1970, e del decreto interministeriale del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, del 20 aprile 1939, non corrisposte alla detta Unione per avvenute transazioni tra Società telefoniche concessionarie e l'Unione stessa e non acquisite al bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, saranno versate dalla Società all'Azienda medesima per la costituzione di uno speciale fondo per integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale.

Al predetto fondo saranno pure destinati il 60 per cento dell'aliquota di lire 0,60 della sopratassa applicata dal 15 aprile 1945 per ciascuna unità delle conversazioni interurbane ed internazionali ai sensi dell'articolo 8, comma secondo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247, nonché il 60 per cento dell'aliquota di lire 1 della sopratassa applicata dal 1° aprile 1946, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 30 marzo 1946, n. 177.

Art. 2.

È istituita presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici) sotto la vigilanza del Ministro, una «Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale» con lo scopo di gestire il fondo di cui all'articolo 1, con le modalità che saranno stabilite da uno spe-

ciale regolamento il quale stabilirà altresì i benefici — che comunque non dovranno costituire un trattamento superiore a quello usato ad analoghe categorie di impiegati dello Stato — da accordarsi al personale telefonico statale in quiescenza.

Il regolamento sarà approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

La detta Azienda concede alla sopracitata Cassa l'uso gratuito dei locali d'ufficio e di valersi dell'opera dei propri impiegati telefonici, comandati in limiti numerici e di grado, previa approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di intesa col Ministro per il tesoro.

Art. 3.

È devoluta alla Cassa integrativa di previdenza la vendita e la distribuzione dell'elenco generale telefonico di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide generali o di estratti, supplementi, notiziari o bollettini, ai sensi dell'articolo 220 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

La Cassa vi provvederà direttamente oppure per concessione a privati.

I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

Nel regolamento saranno stabiliti dei contributi a carico dei dipendenti dell'Azienda telefonica per incrementare il trattamento fondamentale di previdenza previsto a loro favore.

Art. 5.

Nel regolamento potranno essere stabilite le modalità per la concessione di sussidi straordinari in relazione alla disponibilità del detto fondo a favore dei telefonici della cessata Di-

rezione generale dei servizi elettrici e precisamente:

1) a quelli che sono stati dispensati dal servizio dal regime fascista per motivi politici prima e dopo il 1° luglio 1925;

2) a quelli che, dopo il 1° luglio 1925, non siano stati mantenuti in servizio, per qualsiasi ragione, alla cessazione del comando previsto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210, nè dall'Azienda, nè

dalle Società telefoniche concessionarie, nè siano stati assunti da altre Amministrazioni statali ed Enti pubblici;

3) a quelli che durante l'anno di comando siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e articolo 3 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.